

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo V - Delle opposizioni

Art. 616 Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'[articolo 163-bis](#), o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. .